

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 23 settembre 2014)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 423

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 24 giugno 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N. 38
“RIORDINO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

“3. I beni di cui all'articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 38/1996 le parole: “dalla Regione” sono soppresse.

Art. 2

(Norme transitorie e finali)

1. I rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore di questa legge sui beni di cui all'articolo 18 della l.r. 38/1996 continuano a esplicare i loro effetti fino alle scadenze prestabilite, ovvero fino alla stipula delle nuove convenzioni.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/1996)

Identico

Art. 2

(Norme transitorie e finali)

Identico